

Pubblicato il 21/12/2020

N.00797 ~~2020~~ REG.PROV.CAU.
N. 01027/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1027 del 2020, proposto da

Federica Martina, Sandra Trotto, Chiara Frisenda, Tiziana Paola Perrone, Giovanna Boellis, Valeria Calabro, Alessandra Tafuro, Maria Grazia Addolorata Fumarola, Amelia Carmela Poletì, Maria Annita Bruno, Annalisa De Matteis, Sara Nicoletta Cocciolo, rappresentate e difese dall'avvocato Simona Manca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Uff. VI Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, *ex lege*, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliati;

nei confronti

di: Maria Grazia Mastria, Lucia Tramacere, Maria Lucia Zingarello e Giuseppe De Matteis, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'avviso pubblicato con nota prot. AOOUSPLE/0012447 del 12 settembre 2020, con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio VI, Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce, ai fini del conferimento delle supplenze per l'A.S. 2020/2021, ha convocato il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria – posto comune e sostegno – inserito nelle graduatorie ad esaurimento e nei relativi elenchi di sostegno della Provincia di Lecce, nella parte in cui non è contemplato il nominativo delle ricorrenti;
- del provvedimento prot. AOOUSPLE/0012762 del 16 settembre 2020, con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio VI, Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce, ha conferito gli incarichi a tempo determinato per l'A.S. 2020/2021 con assegnazione della sede ai candidati indicati e inclusi nella graduatoria ad esaurimento della scuola dell'infanzia e primaria (posto comune e sostegno), nella parte in cui non è contemplato il nominativo delle ricorrenti nell'elenco degli assunti a tempo determinato per l'A.S. 2020/2021;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione delle ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della P.A.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore il dott. Andrea Vitucci nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2020, svoltasi in videoconferenza secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2020, n. 70, per come richiamato dall'art. 25, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n.

137, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

I) Premesso che:

- a) tutti i ricorrenti si dolgono degli atti con cui l'USR – Ambito di Lecce, in riferimento ai docenti inseriti nelle GAE con riserva, ha precisato che avrebbe dato luogo *«all'assegnazione dell'incarico a tempo determinato condizionato all'esito del giudizio di merito solo qualora la decisione provvisoria [avesse previsto la dicitura] “ogni effetto di legge” o formula equivalente. A tal fine gli stessi [avrebbero allegato] obbligatoriamente alla scheda di rilevazione il provvedimento giudiziale che ha disposto l'inserimento in GAE. In mancanza [l'USR non avrebbe assegnato] l'incarico»*;

- b) tutti i ricorrenti, riferendo di avere provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, si dolgono quindi anche degli atti conseguenti, in virtù dei quali l'Amministrazione non li ha convocati per l'assegnazione degli incarichi.

II) Ritenuto che, essendo censurati atti di carattere macro-organizzativo (attraverso i quali la P.A. si è data delle linee di condotta in ordine alle modalità di esecuzione di decisioni giurisdizionali), sembri sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo.

III) Ritenuto che subordinare l'assegnazione degli incarichi al fatto che il provvedimento giurisdizionale (che, sia pure in via non definitiva, regola la posizione dei docenti interessati all'inserimento nelle graduatorie) debba recare la dizione di inserimento del docente ad *“ogni effetto di legge”* (o altra equipollente) non sembri trovare alcun sostegno giuridico, posto che l'Amministrazione è tenuta all'esecuzione provvisoria delle decisioni del Giudice sulla base di quanto emerge dal dispositivo e dalla motivazione del provvedimento giurisdizionale e che, lì dove ciò comporti, come nel caso di specie, l'iscrizione nella graduatoria con riserva, senza alcuna altra specificazione, tale iscrizione garantisce – in applicazione di principi consolidati –, sia pure in via provvisoria, la piena tutela della situazione controversa.

IV) Ritenuto, altresì – ferma restando, *medio tempore*, l'ampia latitudine da attribuire all'iscrizione nella graduatoria con riserva, come innanzi specificato –, che sia compito della P.A. riportare all'attualità la posizione di ogni singolo docente inserito in graduatoria, verificando se sussista ancora la legittimazione a permanervi, in particolare sulla scorta di titoli giurisdizionali i cui effetti siano tuttora perduranti o siano nel frattempo venuti meno.

V) Ritenuto, quindi, che la domanda cautelare possa essere accolta e che, per l'effetto, vadano sospesi gli atti impugnati ai fini del riesame della posizione dei docenti ricorrenti.

VI) Ritenuto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49, commi 1 e 3, c.p.a, di disporre l'integrazione del contraddittorio, per pubblici proclami, nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie oggetto di causa, relativamente all'Ambito territoriale di Lecce.

VII) Ritenuto, ai sensi dell'art. 49, comma 3 c.p.a., che la notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione, con modalità e prescrizioni di seguito indicate.

A) Pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell'USR – Ambito territoriale per la Provincia di Lecce, dal quale risulti:

- 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, il numero di registro generale del ricorso, l'indicazione dell'amministrazione intimata e gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- 2) l'indicazione nominativa, da redigersi a cura della parte ricorrente, di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie oggetto di causa, quali soggetti controinteressati;
- 3) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 4) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che, con essa, è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 5) il testo del ricorso e della presente ordinanza, con avviso, in calce, contenente la

segnalazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi) e che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

B) Si prescrive, inoltre, che l'USR – Ambito territoriale di Lecce:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione e gli avvisi sopra detti;
- 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato di avvenuta notificazione per pubblici proclami secondo le modalità di cui alla presente ordinanza, con specificazione della data in cui ciò è avvenuto;
- 3) dovrà, inoltre, curare che sull'home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è avvenuta la pubblicazione.

C) Detta pubblicazione dovrà essere effettuata nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria di questa Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque).

D) In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, di € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

VIII) Ritenuto di fissare l'udienza pubblica di cui in dispositivo e di rinviare al definitivo la regolamentazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, così provvede:

- a) accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati ai fini del riesame della posizione dei docenti ricorrenti;

- b) dispone l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, con le modalità e prescrizioni di cui in motivazione;
- c) fissa, per la trattazione della causa nel merito, l'udienza pubblica del 16 giugno 2021;
- d) rinvia al definitivo la regolamentazione delle spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, e dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020, con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Roberto Michele Palmieri, Consigliere

Andrea Vitucci, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Andrea Vitucci

IL PRESIDENTE

Eleonora Di Santo

IL SEGRETARIO